

**SUPSI**

# Regolamento SUPSI per la tutela della proprietà intellettuale

Approvato dal Consiglio della SUPSI il 18 dicembre 2017  
Versione 0, 01.01.2018

## Art. 1. Scopo

1. Il presente Regolamento indica come mettere in pratica la protezione e l'eventuale cessione dei diritti di proprietà intellettuale della SUPSI, ed è emanato a salvaguardia dei diritti dell'Istituzione e dei suoi collaboratori e studenti.
2. Esso si applica a tutti Dipartimenti della SUPSI. Per le Scuole affiliate la tutela della proprietà intellettuale è regolata nei contratti di affiliazione e nel regolamento del personale della Scuola affiliata.
3. Quando in questo Regolamento si fa riferimento alla "SUPSI", si intendono quindi prioritariamente i Dipartimenti. Laddove necessario, sono indicati i suoi responsabili: il Direttore generale, il Direttore delegato alla ricerca e innovazione, il Direttore del Dipartimento e il Responsabile dell'unità di ricerca.

## Art. 2. Principi

1. La SUPSI svolge un compito importante nella creazione di saperi a beneficio del territorio e dei partner con i quali opera.
2. In questo ambito, la SUPSI persegue essenzialmente i seguenti obiettivi strategici e coerenti tra di loro:
  - a. valorizzare e incentivare la creazione intellettuale nelle sue varie forme, incluso il valore del prodotto intellettuale dei propri collaboratori e il ruolo dell'inventore stesso;
  - b. sfruttare a pieno tutto il potenziale di creazione intellettuale e industriale presente nelle sue unità di ricerca, di didattica, di servizi e artistiche, ed eventualmente ottenerne dei benefici materiali;
  - c. incrementare il numero di proprietà intellettuali generate dalla SUPSI;
  - d. incentivare lo spirito imprenditoriale dei collaboratori creando condizioni quadro interessanti atte a favorire la creazione e lo sfruttamento di nuove idee innovative e l'attrazione e il sostegno di talenti nella ricerca.

## Art. 3. Diritti sulla proprietà intellettuale

1. La SUPSI è proprietaria dei diritti di proprietà intellettuale che i suoi collaboratori creano nell'ambito del rapporto di lavoro.
2. La salvaguardia del potenziale di un'invenzione è un dovere del collaboratore SUPSI.
3. La SUPSI deve poter trasferire, quando previsto contrattualmente, completamente o parzialmente a terzi i diritti di proprietà delle attività di ricerca e sviluppo.
4. Lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale da attività didattica e il lavoro degli studenti sono pure regolati, così come lo sfruttamento dei diritti d'autore.

## Art. 4. La protezione della proprietà intellettuale della ricerca

1. La SUPSI protegge i risultati della ricerca, con l'obiettivo finale del loro trasferimento all'industria o generalmente a terzi interessati all'utilizzo.
2. La protezione avviene attraverso l'emissione di brevetti, marchi e copyright, oppure attraverso la conclusione di accordi di confidenzialità o di segreto d'affari.

### Art. 4.1. Procedura di protezione della proprietà intellettuale

1. Il collaboratore che intende attuare una procedura di protezione della proprietà intellettuale deve informare della sua invenzione il suo superiore diretto e il Direttore del Dipartimento di appartenenza (o, in caso di appartenenza a più Dipartimenti, all'Istituzione con cui ha il rapporto principale), mediante invio di una informativa scritta con la descrizione dell'invenzione e del suo contenuto innovativo, del suo potenziale commerciale o di utilizzo generale.  
Prima di aver effettuato tale comunicazione, il collaboratore si deve astenere da ogni comunicazione pubblica.
2. Il Direttore del Dipartimento, con la collaborazione del Direttore delegato alla ricerca e innovazione della SUPSI, chiarisce tutti gli elementi del caso, prima di qualsiasi comunicazione pubblica ed entro un lasso di tempo ragionevole, e valuta il potenziale dell'invenzione insieme con gli inventori e il Responsabile dell'unità di ricerca.
3. Se il Direttore del Dipartimento decide che sia opportuno, mette in atto lo strumento di protezione adeguato al caso e ne dà comunicazione al Servizio Ricerca e Innovazione della SUPSI (SRI). Nel caso in cui i costi di protezione superino l'importo annuo di CHF 10'000.-- e/o superino il periodo di 2 anni, oppure nei casi in cui la protezione sia richiesta anche in altri Paesi, il Direttore del Dipartimento deve interpellare il Direttore generale della SUPSI e ottenere la necessaria autorizzazione preventiva.  
In ogni caso il Direttore generale della SUPSI, attraverso il SRI, deve essere informato di ogni invenzione protetta da brevetti o marchi.
4. In caso di progetti condivisi con altri Enti o Partner, questi sono coinvolti nel processo di valutazione e decisione.
5. Nel caso in cui il Direttore del Dipartimento decida di non mettere in atto alcuno strumento di protezione, il collaboratore può decidere di provvedervi autonomamente. In questo caso è applicabile l'art. 7 del presente Regolamento.
6. È fatto salvo il diritto dell'inventore stesso di rivolgersi al SRI, di sua iniziativa e di intesa con il Direttore del Dipartimento, per l'annuncio di un'invenzione.

## **Art. 5. Coinvolgimento del Consiglio della SUPSI**

1. Il Direttore generale della SUPSI comunica al Presidente del Consiglio della SUPSI i casi di invenzioni importanti, che presuppongono impegni finanziari superiori a CHF 100'000.--.
2. Per tali casi la decisione di mettere in atto una misura di protezione della proprietà intellettuale compete al Consiglio della SUPSI.

## **Art. 6. Assunzione dei costi derivanti dalla protezione della proprietà intellettuale**

1. I costi sono sostenuti dalla SUPSI, in particolare:
  - 1/3 dalla Direzione SUPSI,
  - 1/3 dal Dipartimento o dalla Scuola affiliata,
  - 1/3 dall'unità di ricerca.
2. Fra i costi sono inclusi il supporto tecnico-giuridico all'inventore, la valutazione, i costi di protezione (brevetti o altro) e il loro mantenimento.
3. In caso di progetti condivisi con altri Enti o Partner, la SUPSI assume, secondo le quote sopra indicate, solo parzialmente i costi, nella percentuale stabilita dall'accordo di progetto condiviso o in accordo successivo.

## **Art. 7. La cessione della proprietà intellettuale al collaboratore (inventore) o a terzi**

1. Il Direttore generale della SUPSI, su proposta del Direttore del Dipartimento, e con il parere del Direttore delegato alla ricerca e innovazione, può decidere di cedere definitivamente e totalmente, mediante contratto stipulato in forma scritta, la proprietà intellettuale al collaboratore che è autore dell'invenzione, oppure alla Start-up o Spin-off che egli intende creare per sfruttare l'invenzione, oppure a una società già esistente.
2. In questo caso, la SUPSI ha diritto a una quota parte dei ricavi, al netto delle spese di protezione, generati da questa invenzione secondo accordo specifico fra le parti.  
Le entrate generate per SUPSI sono suddivise internamente alla SUPSI secondo quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il collaboratore attivo nella Start-up o Spin-off, o in una società terza alla quale è stata ceduta la proprietà intellettuale, rimanga comunque alle dipendenze della SUPSI, è necessario regolare i concreti e/o potenziali casi di conflitto di interesse mediante modifica del contratto di lavoro. Gli interessi della SUPSI dovranno in ogni caso prevalere rispetto agli interessi personali ed economici del collaboratore.

## **Art. 8. La cessione della proprietà intellettuale su progetti condivisi con altri Enti/Partner**

1. Il Direttore generale della SUPSI, su proposta del Direttore del Dipartimento, e con il parere del Direttore delegato alla ricerca e innovazione, può decidere di cedere definitivamente e totalmente, mediante contratto stipulato in forma scritta, la proprietà intellettuale al Ente/Partner che è coautore dell'invenzione o alla Start-up o Spin-off da esso creata per sfruttare l'invenzione.
2. In questo caso, la SUPSI ha diritto, a una quota parte dei ricavi, al netto delle spese di protezione, generati da questa invenzione secondo accordo specifico fra le parti.

Le entrate per la SUPSI sono ripartite internamente alla SUPSI secondo quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento.

## **Art. 9. Lo sfruttamento della proprietà intellettuale (licenze)**

1. Il Direttore del Dipartimento valuta e promuove i possibili accordi di sfruttamento derivanti da una invenzione, mediante le seguenti forme di concessione:
  - diritti esclusivi, che conferiscono alla concessionaria l'utilizzo esclusivo della proprietà intellettuale.
  - diritti non esclusivi, che ne concedono l'uso alla concessionaria, ma non lo limitano ad altri.
  - diritti congiunti, che permettono lo sfruttamento ad entrambi i congiunti secondo le regole stabilite contrattualmente.
2. Il Direttore del Dipartimento deve informare il SRI e chiedere un parere al Direttore delegato alla ricerca e innovazione al momento della definizione degli stessi.
3. Tali accordi devono essere sottoposti al Direttore generale della SUPSI per approvazione.

## **Art. 10. Compenso**

1. In caso di conclusione di cessione dei diritti di proprietà intellettuale, il licenziatario deve riconoscere alla SUPSI un compenso che può assumere diverse forme:
  - diritti d'autore sui prodotti o sui servizi venduti,
  - royalties,
  - pagamenti anticipati,
  - pagamenti annuali,
  - azioni (della Start-up o Spin-off aziendale).
2. L'ammontare degli importi viene stabilito da specifico accordo tra le parti (vedi Art. 7, cpv 2).
3. Fanno eccezione i casi in cui la SUPSI sia obbligata da una diversa soluzione contrattuale già in atto.

## Art. 11. Suddivisione dei ricavi derivanti dalla cessione della proprietà intellettuale o dallo sfruttamento della proprietà intellettuale

1. Nel caso in cui vi siano entrate per la SUPSI derivanti dalla cessione della proprietà intellettuale o dallo sfruttamento della proprietà intellettuale su invenzioni, per attuare la suddivisione interna fa stato l'ammontare dei costi assunti dalla SUPSI per la protezione dell'invenzione e ogni altra spesa.
  - a. Se tali costi sono inferiori o uguali alla somma complessiva di CHF 100'000.--, i compensi, al lordo (senza deduzione degli stessi), sono assegnati secondo la seguente regola:
    - 1/3 va agli inventori,
    - 2/9 all'unità di ricerca in cui è emersa l'invenzione,
    - 2/9 al Dipartimento in cui è inserita l'unità di ricerca,
    - 2/9 alla Direzione SUPSI (che ne destina gli importi, al netto di ogni spesa, al fondo di ricerca SUPSI).
  - b. Se tali costi sono superiori alla somma complessiva di CHF 100'000.--, i compensi, sono assegnati, previa deduzione di tutti i costi, secondo la seguente regola:
    - 1/3 va agli inventori,
    - 2/9 all'unità di ricerca in cui è emersa l'invenzione,
    - 2/9 al Dipartimento in cui è inserita l'unità di ricerca,
    - 2/9 alla Direzione SUPSI (che ne destina gli importi al fondo di ricerca SUPSI).
2. Questa ripartizione vale anche per le entrate provenienti dalla vendita di tali partecipazioni.
3. Nel caso in cui l'inventore sia un collaboratore SUPSI e partecipi alla Start-up o Spin-off in qualità di fondatore, o azionista, o partecipi in qualunque forma alla stessa (beneficiario o avente diritto economico o qualsiasi altra forma di partecipazione), il suo diritto alla partecipazione dei ricavi è regolato di volta in volta con apposito contratto.

## Art. 12. La proprietà intellettuale degli studenti

1. Le invenzioni o creazioni realizzate dagli studenti SUPSI (che non hanno un rapporto di lavoro con la SUPSI) nell'ambito del loro corso di studio, tesi di Bachelor o di Master, sono di proprietà degli studenti (invenzioni private) e non sono oggetto di questo Regolamento.
2. Gli studenti non hanno alcun diritto in caso di partecipazione ad attività di collaboratori SUPSI che originano invenzioni o altre proprietà intellettuali.
3. Se gli studenti svolgono progetti inerenti al loro corso di laurea (tesi o altre attività professionalizzanti) presso aziende terze (o in generale terze parti) che trattano argomenti di proprietà dell'azienda, la SUPSI assicura in un accordo, che lo studente deve sottoscrivere, la confidenzialità e la concessione di eventuali diritti di proprietà intellettuale all'azienda terza secondo gli accordi del caso.

## Art. 13. La proprietà intellettuale sul materiale didattico

1. La proprietà intellettuale del materiale didattico sviluppato dai collaboratori SUPSI durante lo svolgimento dei loro compiti contrattuali appartiene alla SUPSI. L'autore deve essere segnalato.
2. In tutti gli ambiti della didattica (formazione di base o continua), valgono i seguenti principi:
  - a. La proprietà intellettuale appartiene interamente alla SUPSI quando il collaboratore SUPSI progetta, prepara la documentazione ed esegue il corso su richiesta della SUPSI o quando è incaricato di svolgere un corso già esistente alla SUPSI (ripetizione di un corso).

L'utilizzo di tale materiale didattico all'esterno della SUPSI è possibile e deve essere di regola concordato con la SUPSI.
  - b. La proprietà intellettuale appartiene sia al relatore esterno sia alla SUPSI quando il relatore esterno è remunerato per la parte di progettazione e preparazione del corso (prima edizione) e in seguito per i previsti aggiornamenti della formazione.

In questi casi il relatore mantiene la proprietà intellettuale di quanto prodotto. La SUPSI tuttavia ha il diritto di poter utilizzare internamente il materiale del corso (concessione gratuita e senza limitazioni del diritto di uso).
  - c. La proprietà intellettuale appartiene unicamente al relatore esterno quando questi non è remunerato per la parte di progettazione e preparazione del corso, sia della prima edizione che delle edizioni successive, rispettivamente quando la SUPSI incarica aziende/persona esterne di proporre un prodotto formativo di loro proprietà.
3. L'utilizzo del materiale didattico di proprietà della SUPSI al suo interno necessita della citazione dell'autore.

L'utilizzo del materiale didattico di proprietà (o in comproprietà) della SUPSI all'esterno dell'Istituzione necessita della citazione dell'autore e di regola di un accordo con l'autore e la SUPSI.

## Art. 14. Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio della SUPSI il 18.12.2017 entra in vigore il 01.01.2018 per gli anni 2018 e 2019 e resta valido fino al 31.12.2019.

Manno, il 18 dicembre 2017

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella

Il Direttore generale, Franco Gervasoni